SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1947-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle Risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1982

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione oggi all'esame del Senato per la ratifica, impegna le parti contraenti ad adottare tutti i provvedimenti possibili per evitare l'inquinamento marino dovuto allo scarico di rifiuti e di altre materie nocive.

In sostanza, da parte di ogni Stato contraente, si dovranno regolamentare gli scarichi in mare sia rilasciando per alcune sostanze un permesso generale o un permesso subordinato a clausole specifiche sia imponendo un divieto assoluto per i rifiuti e le sostanze elencate negli Annessi I e II.

Quando sia necessario, invece, assicurare la salvaguardia di vite umane o la sicurezza di navi, aeronavi o piattaforme situate in mare, in caso di intemperie o incidenti, non si applicano, ovviamente, tali disposizioni.

Mentre, per le singole normative, si rinvia all'ampia ed esauriente relazione governativa, si ritiene utile ricordare che il ritardo con cui si giunge alla ratifica da parte italiana è dovuto in gran parte alla controversia tra Stato e regioni circa l'attribuzione del potere di autorizzazione per gli scarichi in mare.

L'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, che ha modificato l'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dagli inquinamenti, ha eliminato le incertezze affermando che, ferma restando la competenza regionale per le acque costiere, l'autorizzazione per gli scarichi nelle acque del mare da parte di navi è rilasciata dai capi dei compartimenti marittimi.

Circa il valore della Convenzione in oggetto il relatore ritiene perfino inutile sottolineare che il danno alla salute dell'uomo, alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, alle zone di interesse turistico derivanti dall'inquinamento così come ogni forma di utilizzazione illegittima del mare devono essere combattuti anche dall'Italia.

Certo, la stessa Convenzione riconosce nel Preambolo che l'inquinamento marino ha fonti molteplici tra cui lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, dei corsi d'acqua, degli estuari, degli emissari e delle canalizzazioni ed auspica un'azione internazionale di controllo e misure di lotta — non appena sarà possibile — per tutte le fonti inquinanti. Essa però limita il suo campo di azione solo contro gli scarichi in mare da parte di navi, aeronavi o piattaforme marine.

Nonostante questo limite, sia pure con gli auspici e le precisazioni del Preambolo, la Convenzione appare uno strumento utile ed è per questo che la Commissione affari esteri propone all'Assemblea di approvare il disegno di legge che ne autorizza la ratifica introducendo, al tempo stesso, un'opportuna e conseguente modifica della nostra legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

22 dicembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

13 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle Risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIX della Convenzione stessa.

Art. 3.

Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 24-*bis*. — Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.

Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione ».